



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 64 del 07/03/2022

Oggetto: COMUNE DI LANGHIRANO - ADOZIONE SETTIMA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE), ATTO C.C. N. 42 DEL 29/09/2021, AI SENSI DELLA PREVIGENTE L.R. 20/2000 E DELLA L.R. 24/17. ESPRESSIONE DELLE RISERVE.

IL PRESIDENTE

PREMESSO

che il Comune di Langhirano è dotato di un Piano Strutturale Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 40 del 4.7.2011, di un Piano Operativo Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 07.04.2014 (non più efficace), nonché di un Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 28.11.2011;

CONSTATATO che il Comune ha la necessità si proporre una variante al RUE finalizzata al coordinamento con il PSC, del quale è stata approvata la Variante 3BIS con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 14/04/2021 e adottata la Sesta variante con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 15/05/2021, per dare chiarezza ed operatività allo strumento, oltre all'inserimento di altre due modifiche cartografiche e normative derivanti da richieste specifiche dei proprietari delle aree interessate;

che con atto di C.C. n. 42 del 14/12/2021 il Comune ha adottato la variante in oggetto;

che con nota Prot. 27130 del 14.10.2021 ha trasmesso alla Provincia la sopra citata citata variante;

che con nota Prot. 27677 del 19.10.2021 la Provincia ha richiesto integrazioni in merito alla necessità di acquisire i pareri di ARPAE e AUSL;

che con nota Prot. n.33364 del 14/12/2021 il Comune ha trasmesso le integrazioni richieste;

che le modifiche oggetto della variante in esame risultano essere:

Loc. Torrechiara

- modesta ricalibrazione del TU a sud del nucleo storico;
- eliminazione del parcheggio e inserimento ambito ARI 5;
- trasformazione in parcheggio della viabilità di collegamento dal parcheggio alla vecchia S.P.;

Loc. Arola

- ampliamento area di pertinenza di Villa Peroni correlata con attività di accoglienza e ristorazione prevista all'interno dell'edificio esistente;

Loc. Case Ughi

- modesto ampliamento ARI4;

Loc. Pilastro

- riduzione ambito DR3 in adiacenza alla S.P. 32 per Felino;

inoltre si rileva:

- lieve perfezionamento entro il T.U. di Cascinapiano;
- modeste variazioni a sub ambiti residenziali radi a Casatico e Mattaleto;
- modifiche normative correlate alla mancata efficacia del POC e l'inserimento del PCC (Permesso di Costruire Convenzionato);
- integrazione all'art. Art. 108.3 – Area vincolata ai sensi delle Leggi 1497/1939 e 437/1985 (ora D.lgs. 42/2004);

DATO ATTO che in data 1.1.2018 è entrata in vigore la L.R. 24 del 21.12.2017, che detta la nuova disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio, e che, pur abrogando la previgente L.R. 20/2000, ne fa salve le procedure consentendo ai Comuni, nel periodo transitorio, di dare attuazione alla pianificazione urbanistica vigente e di apportare alla stessa variazioni indispensabili, applicando la normativa previgente;

che in particolare l'art. 4 comma 4 lett. a) consente ai Comuni di avviare e approvare varianti specifiche agli strumenti urbanistici vigenti, quale la variante in esame, che pertanto può seguire il proprio iter con la procedura di cui alla L.R. 20/2000;

che Arpae ha espresso parere favorevole sulla variante in esame (Rif. Arpae PGPR 158316/2021 Sinadoc 28295/2021);

che Ausl ha formulato un parere favorevole di competenza (Prot. n. 74897 del 3.11.2021);

che a seguito della pubblicazione della variante non sono pervenute al Comune osservazioni di carattere ambientale;

CONSIDERATO che l'istruttoria dell'ufficio non ha evidenziato particolari problematiche di ordine urbanistico ed ambientale né contrasti con il PTCP e la LUR vigente;

che il Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia, valutati i contenuti e le finalità della variante in esame, in accordo con i pareri positivi di ARPAE e AUSL, ritiene che la stessa non sia da assoggettare a specifica VAS\ValSAT;

che, preso atto dei contenuti della variante al RUE in esame, si ritiene di poter esprimere parere favorevole in merito alla compatibilità della stessa con gli aspetti geologici e sismici del territorio, fermi restando gli approfondimenti necessari in fase

esecutiva dei possibili interventi ai sensi della L.R. n.19/2008 e del D.M. 17 gennaio 2018;

SENTITO il Consigliere delegato Daniele Friggeri;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che non viene acquisito il parere del Ragioniere Capo in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in quanto il presente provvedimento non ha alcuna rilevanza contabile;

DATO ATTO che il soggetto responsabile del parere di regolarità tecnica autorizza la Segreteria ad apportare al presente provvedimento le rettifiche necessarie, dovute ad eventuali errori materiali, che non comportino modifica del contenuto volitivo dell'atto medesimo;

DECRETA

di non formulare riserve sulla variante al RUE adottata dal Comune di Langhirano, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24/17 e della previgente L.R. 20/2000, art 33;

di disporre che, in riferimento alle indicazioni dell'art.12 del D.Lgs n. 4 del 16/01/2008 nonché dell'art. 5 della L.R. 20/2000, la Variante al RUE in esame non debba essere assoggettata a procedura di VAS;

di trasmettere al Comune di LANGHIRANO del presente atto per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti;

di dare atto che il presente provvedimento sia da intendersi esecutivo dal momento della sua sottoscrizione.

Il Presidente
(MASSARI ANDREA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **859 /2022** ad oggetto:

" COMUNE DI LANGHIRANO - ADOZIONE SETTIMA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE), ATTO C.C. N. 42 DEL 29/09/2021, AI SENSI DELLA PREVIGENTE L.R. 20/2000 E DELLA L.R. 24/17. ESPRESSIONE DELLE RISERVE. "

Viste le motivazioni espresse nel testo della proposta di atto in oggetto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 07/03/2022

Sottoscritto dal Responsabile
(RUFFINI ANDREA)
con firma digitale